

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 8 maggio 2019

Sul disegno di legge:

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, ittico e ad altri settori agroalimentari in crisi, e misure per la messa in sicurezza dello stabilimento chimico Stoppani;

considerato, in particolare, che:

- le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-*bis*, 7, 9, 10-*ter*, 11-*bis* sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'obbligo di previa notifica e autorizzazione ex articolo 108 del TFUE, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

- gli articoli 1, 10-*ter*, 10-*quater* si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune e, in particolare, con i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;

- l'articolo 4-*bis* incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione al regolamento (CE) n. 1266/2007 sul controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale *Blue Tongue*;

- gli articoli 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

considerato che gli articoli 3, 4, 10, 10-*bis*, 11, 11-*ter* e 12 del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Marzia Casolati